

57652/22

ORIGINALE



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LINA RUBINO	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere Rel.
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere

RESPONSABILITA'
CIVILE - RISARCIMENTO
DEL DANNO DA
SINISTRO STRADALE -
DANNO PATRIMONIALE

Ud. 08/11/2022 CC
Cron. 37652
R.G.N. 7784/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7784/2020 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) appresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. (omissis), domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

- *ricorrente* -

contro

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. (omissis), domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

- *controricorrente* -

e nei confronti di

2022
1867

(omissis) (omissis)

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4357/2019, pubblicata in data 31 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 8 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

Fatti di causa

1. | (omissis) (omissis) educendo che in data 2 agosto 2010, trovandosi alla guida del proprio scooter sulla SS 415 Paullese in direzione Milano, era stato investito dall'autovettura Suzuki tg, (omissis) ', convenne in giudizio (omissis) (omissis) proprietario dell'autoveicolo, e , (omissis) s.p.a., compagnia di assicurazione, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale.

Si costituì , (omissis) ;.p.a., che contestò l'entità della pretesa di parte attrice fondata, non su documenti fiscali, ma sul verbale di un accertamento fiscale, evidenziando di avere provveduto, ancor prima dell'instaurazione del giudizio, all'integrale risarcimento del danno mediante la corresponsione della somma di euro 416.175,37 e deducendo che l'attore aveva già ricevuto dall'INPS l'importo di euro 67.328,39 a titolo di pensione di inabilità civile.

Rimasto contumace (omissis) (omissis) il Tribunale di Milano, espletata la c.t.u. contabile, condannò i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle somme di euro 426.738,28 e di euro 1.112.226,38, importi dai quali detrarre gli acconti già versati.

2. La Compagnia / (omissis) .p.a. impugnò la suddetta sentenza e, all'esito della costituzione in giudizio di (omissis) (omissis) e nella

contumacia di (omissis) (omissis) la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuto il risarcimento del danno patrimoniale, confermando nel resto la sentenza. In particolare, premettendo di non condividere la motivazione del Tribunale che aveva liquidato il danno patrimoniale scegliendo l'importo più elevato tra quelli indicati dal c.t.u. e fondato sui redditi del 2010, risultanti dal p.v.c. della Guardia di Finanza di Sondrio del 2 maggio 2013, ha osservato che il reddito emergente dall'accertamento fiscale, effettuato con metodo presuntivo induttivo, non era opponibile alla società appellante e non aveva valenza probatoria, cosicché anche il richiamo, da parte del (omissis) al secondo comma dell'art. 137 del c.d.a. non poteva essere preso in considerazione, in assenza di documentazione contabile relativa ai ricavi ed ai costi sostenuti per dimostrare il reale utile conseguito. Ha pure evidenziato che, seppure difettava la prova che la società (omissis) s.n.c., di cui era socio il (omissis) facesse parte di un complesso meccanismo criminoso finalizzato alla frode fiscale, la circostanza evidenziata nel processo verbale, secondo la quale la società era «da inserire nell'ambito del meccanismo di frode..., collocandola nel gruppo dei concessionari finali che ottengono il bene (gli autoveicoli) ad un valore inferiore...potendolo di conseguenza reimmettere in commercio a prezzi decisamente concorrenziali», non poteva non rilevare ai fini della determinazione del reddito da considerare ai fini della quantificazione del danno da lucro cessante. Sottolineando, pertanto, che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, la prova primaria doveva essere rappresentata dalle risultanze delle denunce dei redditi e che il danno futuro poteva essere riconosciuto soltanto partendo da dati certi ed obiettivi, la Corte ha affermato che non vi erano elementi per ritenere che la società (omissis) avrebbe conseguito, per tutta la restante vita

lavorativa del (omissis) redditi conseguiti nel 2010 e posti dal c.t.u. a base del conteggio del danno patrimoniale, risultando anzi il dato di segno contrario dell'intervenuto fallimento della società a soli tre anni dalla cessione delle quote da parte dell'appellato. Tenuto conto del reddito relativo all'anno 2009 e detratto l'importo già corrisposto dall'Inps, la Corte ha concluso che null'altro era dovuto al (omissis) a titolo di danno patrimoniale; ha invece confermato l'importo già liquidato a titolo di danno non patrimoniale, non oggetto di impugnazione.

3. (omissis) (omissis) ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con sei motivi, ulteriormente illustrati con memoria.

(omissis) s.p.a. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

(omissis), (omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso non risulta notificato a (omissis) (omissis) deceduto, e che il ricorrente, con la memoria illustrativa, ha chiesto di poter integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del (omissis)

Il Collegio ritiene di non dovere concedere termine al fine di consentire la integrazione del contraddittorio, giacché, per orientamento consolidato di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, occorre evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del

contraddittorio onde apprestare reali garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ai soli soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: essendo, infatti, il ricorso per cassazione, come vedremo, *prima facie* infondato, appare superfluo, concedere termine al fine di sanare il difetto di integrità del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 22/03/2010 n. 6826; Cass., sez. 3, 17/06/2013 n. 15106).

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 cod. civ. e 220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e censura la decisione impugnata là dove la Corte d'appello ha affermato che «la prova del reddito si fonda su un accertamento ..effettuato con metodo presuntivo induttivo che, pur valido ai fini fiscali, non può assumere alcuna valenza dal punto di vista civilistico». Evidenzia, al contrario, che il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza è stato redatto sulla base di documenti contabili attinenti all'attività commerciale svolta dalla società , (omissis) di (omissis) (omissis) s.n.c. negli anni 2009 e 2010, di cui era socio, acquisiti dagli agenti accertatori, cosicché esso, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata e fa piena prova *erga omnes* ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. «per quanto attiene ai fatti che il pubblico ufficiale affermi di avere personalmente compiuto o constatato» e che l'accertamento è stato effettuato, non con metodo presuntivo induttivo, ma con metodo deduttivo per entrambi gli anni d'imposta.

3. Con il secondo motivo si deduce la «violazione e falsa

applicazione dell'art. 2700 cod. civ. e 137 c.d.a. ed errata interpretazione del processo verbale della Guardia di Finanza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.>>.

Il ricorrente, ribadendo che in conseguenza dell'incidente occorsogli il 2 agosto 2010 non aveva più potuto svolgere alcuna attività lavorativa nella società, tanto che l'attività era stata ceduta in data 24 novembre 2010, né aveva potuto presentare la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2010, censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello sostengono che non possa operare il disposto dell'art. 137 c.d.a., «in assenza della documentazione contabile relativa ai ricavi ed ai costi sostenuti per dimostrare il reale utile conseguito». Evidenzia che tutta la documentazione della società, immediatamente dopo il sinistro, era stata trattenuta dal coniuge ((omissis) che i documenti sociali erano stati successivamente consegnati al curatore fallimentare e messi a disposizione della Guardia di finanza, che li aveva esaminati e posti a fondamento dell'accertamento, con la conseguenza che il reddito prodotto dalla società nel 2010 era certo ed integrava la prova contraria richiesta dal richiamato art. 137 c.d.a. per superare la presunzione *iuris tantum* attribuibile all'unica dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

4. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.>>, il ricorrente contesta alla Corte d'appello di avere, in modo contraddittorio, da un lato negato efficacia di piena prova al processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza e, dall'altro, di avere richiamato le «considerazioni» induttive ed indiziarie contenute nel medesimo verbale laddove si faceva riferimento ad una presunta partecipazione della società (omissis) s.n.c. ad una attività illecita, al solo fine di

negare valore all'accertamento ed alla quantificazione del reddito della società. Precisa, altresì, che il giudice penale non aveva mai accertato che la società (omissis) s.n.c. fosse rimasta coinvolta in una frode fiscale.

5. Con il quarto motivo, rubricato: «Violazione e errata interpretazione dell'art. 137 C.d.A. e dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», il ricorrente censura la sentenza gravata laddove i giudici d'appello hanno negato di poter adottare, ai fini della determinazione del danno patrimoniale, il reddito dell'anno 2010 accertato dalla Guardia di finanza.

Rappresenta che nei primi sei mesi dalla sua costituzione la società (omissis) s.n.c. aveva prodotto un reddito imponibile di euro 72.578,67, al netto di IVA e dei costi, e nei successivi sette mesi un reddito imponibile per euro 180.439,00, al netto di IVA e costi; i ricavi sarebbero aumentati sino al 2013, essendo il mercato dell'autovettura cresciuto in quel periodo, per poi calare ed assestarsi a livelli prossimi a quelli accertati dalla Guardia di Finanza per il 2010; con la conseguenza che, dovendo il pregiudizio patrimoniale essere integralmente riparato, doveva ritenersi che se non fosse rimasto coinvolto nell'incidente del 2 agosto 2010, avrebbe verosimilmente incrementato il fatturato e ottenuto maggiori utili, mantenendo un reddito per tutta la restante vita lavorativa pari a quello accertato per l'anno 2010.

6. Con il quinto motivo, denunciando la «violazione e falsa interpretazione dell'art. 116 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 n. 5 c.p.c.», contesta alla Corte d'appello di non avere preso in considerazione, per il calcolo del risarcimento, il valore del reddito dell'anno 2010 e di avere scelto il reddito più basso fra quelli dichiarati negli ultimi tre anni, trascurando che qualora questo reddito

è minore del triplo della pensione sociale, il calcolo del ristoro va eseguito sulla base della misura risultante dal triplo della pensione sociale.

7. Con il sesto motivo, deducendo la violazione e falsa interpretazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente rimarca che il c.t.u. aveva proposto quattro soluzioni possibili per la determinazione del ristoro dovuto a titolo di danno patrimoniale, indicando in euro 99.097,70 l'importo dovuto, comprensivo di lucro cessante e danno emergente; lamenta, quindi, che la Corte d'appello, omettendo di leggere l'intera relazione peritale, non ha tenuto conto anche del danno emergente, tanto che ha liquidato il minor importo di euro 56.580,76, conteggiato dal c.t.u. a solo titolo di lucro cessante. t

8. I primi tre motivi, che investono tutti la questione dell'efficacia probatoria del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza e della sua utilizzabilità quale parametro ai fini della determinazione del danno patrimoniale, sono infondati.

8.1. Le censure sono, in primo luogo, da respingere nella parte in cui la parte ricorrente deduce che il processo verbale di constatazione fa piena prova in ordine all'accertamento del reddito prodotto dalla società / (omissis) s.n.c. nel 2009 e nel 2010, da porre alla base del calcolo del danno da mancato guadagno.

Un atto avente efficacia di pubblica fede, in quanto redatto da un pubblico ufficiale, assume valore probatorio in funzione dei fatti da esso attestati come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese; diversamente, non vi è alcuna efficacia probatoria privilegiata in relazione al contenuto delle

dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, ovvero in relazione al contenuto di documenti formati dai suddetti terzi (Cass., sez. 5, 5/10/2018, n. 24461; Cass., sez. 5, 24/11/2017, n. 28060), come anche in relazione ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass., sez. 1, 30/05/2018, n. 13679; Cass., sez. 6-1, 25/07/2019, n. 20214).

Tali principi, applicati al processo verbale di constatazione redatto dagli agenti della Guardia di Finanza nell'ambito di un accertamento fiscale, comportano che il pubblico ufficiale che ha compiuto le operazioni di accertamento può attestare con piena prova i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, rimanendo liberamente valutabile ogni altra circostanza di cui egli dia atto (Cass., sez. 1, 2/09/1998, n. 8704). Se, pertanto, tale piena prova può essere apprezzata in relazione alle attività dallo stesso eseguite, altrettanto non può avvenire per le circostanze di cui egli abbia avuto conoscenza attraverso l'esame della documentazione contabile della società sottoposta a verifica.

8.2. Non è, dunque, configurabile la violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., nonché dell'art. 220 disp. att. cod. proc. civ., restando il giudice libero di valutare le circostanze di fatto emergenti dal processo verbale di constatazione che non godono di fede privilegiata, e neppure è ravvisabile la presunta contraddittorietà del percorso argomentativo seguito, dedotta con il terzo motivo, per avere la Corte territoriale, da un lato, ritenuto insussistente, in difetto di presentazione della denuncia dei redditi, la prova che la società (omissis) s.n.c. avrebbe conseguito, per tutta la restante vita del (omissis) redditi pari a quelli accertati dalla Guardia di Finanza per l'anno 2010, e, dall'altro, per avere rilevato che, pur non essendovi prova che la società avesse partecipato al meccanismo criminoso finalizzato

alla frode carosello, ai fini della determinazione del lucro cessante non poteva trascurarsi che nello stesso processo verbale di constatazione era stato ben evidenziato che la società doveva essere collocata «nel gruppo dei concessionari finali» che ottenevano gli autoveicoli ad un prezzo inferiore per poi reimmetterli sul mercato ad un prezzo concorrenziale.

Trattasi di affermazioni tra loro non inconciliabili e, comunque, di per sé inidonee ad integrare il grave vizio di motivazione contraddittoria, che sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., sez. L, 17/08/2020, n. 17196).

Non ricorre, pertanto, nella specie, l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

9. Come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, l'accertamento svolto ai fini tributari poggia su elementi presuntivi e non è opponibile alla compagnia di assicurazione, / (omissis) s.p.a., rimasta estranea a tale verifica, il che impone di escludere anche la violazione dell'art. 137 del d.lgs. n. 209/05, contestata con il secondo e con il quarto motivo.

Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica e che il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura. Tale presunzione, tuttavia, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione

dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, neppure esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21988; Cass., sez. 3, 15/06/2018, n. 15737; Cass., sez. 3, 22/05/2014, n. 11361).

Ai fini del calcolo del danno subito da un lavoratore autonomo, come quello in esame, in cui si discute del reddito d'impresa che l'odierno ricorrente ritraeva dalla sua partecipazione alla società di persone in qualità di socio, occorre considerare «il reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni» (art. 137 d.lgs. 209/2005).

In merito al significato dell'espressione «reddito netto», quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, è intervenuta la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11759), spiegando che la norma attribuisce rilievo al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione dell'IRPEF e riguarda non il reddito che residua dopo l'applicazione dell'IRPEF, ma la base imponibile (di cui all'art. 3 del d.P.R. 597/1973), cioè l'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata.

Inoltre, deve intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti ed il totale dei costi inerenti all'esercizio dell'attività — analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati — senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta sofferte dal professionista» (Cass., n. 11759/2018, cit.; Cass., sez. 3, 09/07/2008, n. 18855).

Dei suindicati criteri la sentenza qui impugnata ha fatto buon governo, perché ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il danno futuro può essere riconosciuto «soltanto partendo da dati certi ed obiettivi e, secondo criteri probabilistici, sulla base di una ragionevole e fondata previsione, che il danno si produrrà essendo preclusa ogni valutazione automatica ed equitativa» (Cass., sez. 6-3, 10/07/2015, n. 14517, Cass., sez. 6-3, 04/05/2016, n. 8896; Cass., sez. 3, 20/11/2018, n. 29830), ed ha ritenuto, in assenza di riscontro documentale dei ricavi e dei costi sostenuti, necessari per dimostrare il reale utile conseguito nel 2010, ed in difetto di presentazione di dichiarazione dei redditi per tale anno, che non potesse ritenersi superata la presunzione ricavabile dall'unica dichiarazione dei redditi offerta, ossia quella relativa all'anno 2009.

10. Trattasi di apprezzamento riservato ai giudici di merito, non censurabile in sede di legittimità, cosicché le considerazioni svolte dal ricorrente a supporto di una asserita violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. (denunciata con il quarto, il quinto ed il sesto motivo) non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità, perché solo apparentemente veicolano un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e si traducono, invece, nella denuncia di un errore di «convincimento» che il giudice di merito si è formato, in esito all'esame del materiale probatorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (cfr. Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

E', quindi, insussistente anche la violazione dell'art 116 cod. proc. civ., che esprime la regola di apprezzamento delle prove, nel senso che il giudice non può attribuire forza vincolante ad una prova soggetta a libera valutazione o valutare liberamente una prova legale. Esula dall'ambito applicativo della citata disposizione ogni questione

che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può aver luogo solo con riguardo alla correttezza della motivazione (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 2, 30/11/2016, n. 24434).

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ, opera, infatti, interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei ristretti limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

11. Le censure rivolte alla sentenza impugnata con il quarto ed il quinto motivo, in ogni caso, non sono neppure riconducibili al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia decisivo ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito, a seguito della nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis*, impugnare la sentenza al di fuori dell'indicata omissione, restando il controllo del vizio di legittimità circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale», richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.

Il ricorrente, dolendosi che la Corte d'appello abbia scelto per il calcolo del risarcimento il reddito più basso fra quelli dichiarati negli ultimi tre anni ed abbia applicato, senza alcuna giustificazione, il

reddito indicato nella dichiarazione dei redditi del 2009, reitera deduzioni difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito, rimarcando che: «la prova della reale capacità di (omissis) di produrre reddito è fornita proprio dal p.v.c. della Guardia di Finanza, assistito...da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ.»; «è ragionevole dedurre che il danno futuro si è prodotto in quanto l'azienda del (omissis) nei primi sei mesi dalla sua costituzione (da giugno a dicembre 2009) ha prodotto un reddito imponibile di euro 72.578,68 al netto di IVA e dei costi... e nei successivi sette mesi ...un imponibile per euro 180.439,00 al netto di IVA e costi»; «il trend della società appena avviata dal ricorrente era certamente molto positivo...»; essendo il mercato dell'autovettura cresciuto esponenzialmente sino al 2013 compreso, «è logicamente ammissibile prevedere che i ricavi di (omissis) e del (omissis) sarebbero parimenti aumentati per poi calare ed assestarsi...»; «è quindi ragionevole presumere che, se il 2 agosto 2010 non si fosse verificato l'incidente stradale, ..il sig. (omissis) avrebbe verosimilmente incrementato il fatturato e ottenuto maggiori possibilità...». In realtà, dette argomentazioni difensive sono state esaustivamente esaminate dai giudici d'appello, i quali, con accertamento di fatto, non idoneamente censurato, hanno ritenuto non raggiunta la prova che il (omissis) avrebbe conseguito, per tutta la restante vita lavorativa, i redditi emergenti dal processo verbale di constatazione per l'anno 2010 ed hanno, di conseguenza, utilizzato, ai fini della determinazione del danno patrimoniale il parametro di calcolo basato sul reddito emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2009.

12. Parimenti inammissibili, per inosservanza del principio di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., sono gli ulteriori profili di doglianza formulati con il sesto motivo, con il quale si addebita alla Corte d'appello di non avere integralmente letto

l'elaborato peritale redatto dal c.t.u. e di avere condannato la convenuta a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, una somma inferiore a quella calcolata dal consulente. Il ricorrente rimanda alla consulenza tecnica, ma omette di riportare in ricorso, quanto meno nelle parti rilevanti, le diverse soluzioni prospettate dal consulente, né localizza il documento all'interno degli atti del procedimento, in tal modo non ponendo questa Corte nella condizione di poter adeguatamente delibare la censura svolta (Cass., sez. 1, 10/12/2020, n. 28184).

13. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 8 novembre 2022

IL FUNZIONARIO CAUSIDARIO
Dot.ssa *[firma]*
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, **23 DIC. 2022**

Dot.ssa *[firma]*

IL PRESIDENTE

Lina Rudino.

[firma]